

Pubblicato il provvedimento per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato percepiti legati all'epidemia Covid-19

Con il **provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022** l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni dell'autodichiarazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, nella quale attestare che l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*.

Il provvedimento fa seguito all'obbligo introdotto dall'articolo 3 del decreto del Mef datato 11 dicembre 2021.

Gli operatori economici devono presentare **entro prossimo 30 giugno 2022** l'autodichiarazione in modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Il modello approvato e le istruzioni per la compilazione

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riconducibili alle seguenti disposizioni normative:

- articoli 24, 25, 28, 120, 129-*bis* e 177, D.L. 34/2020
- articolo 78, commi 1 e 3, D.L. 104/2020
- articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 8-*bis* e 9-*bis*, D.L. 137/2020
- articolo 2, D.L. 172/2020
- articolo 1, commi 599 e 602, L. 178/2020;
- articoli 1, commi da 1 a 9, 1-*ter*, 5, 6, commi 5-6 e 6-*sexies*, D.L. 41/2021;
- articoli 1 e 4, D.L. 73/2021

Per un dettaglio vedi prospetto allegato.

In ogni caso, le **istruzioni** specificano chiaramente in quale casistica non sia obbligatorio presentare questa autodichiarazione: qualora il soggetto abbia già indicato tutti gli aiuti di tale natura ricevuti, in un modello di comunicazione/istanza presentato ai fini della fruizione (ad esempio contributo perequativo), senza aver successivamente fruito di altri aiuti monitorati.

Al di là della **scadenza del 30 giugno 2022**, ciò che emerge dalla lettura delle istruzioni è che l'adempimento richiede una conoscenza della disciplina europea sugli aiuti comunitari e delle tantissime misure di aiuto previste in questi due anni di pandemia nel Nostro paese **assolutamente non comune**:

1. comprendere chi è soggetto alla compilazione
2. monitoraggio del massimale suddiviso tra sez. 3.1 e 3.12
3. individuazione del periodo di concessione della misura agevolativa
4. verifica della possibilità in caso di eccedenza degli aiuti monitorati di fruire del plafond disponibile per la stessa sezione in un successivo periodo
5. appartenenza o meno nell'ambito dell'impresa unica.

Il provvedimento, il modello, le **istruzioni** e le specifiche tecniche sono disponibili al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022>

Questa autodichiarazione oltre ad incidere potenzialmente sull'ammontare dei benefici da restituire forzosamente o spontaneamente: (con il modello di autodichiarazione, è possibile anche restituire gli aiuti di stato percepiti in misura superiore ai massimali previsti) ha conseguenze anche penali.

Infatti in risposta a specifica interrogazione parlamentare (4 maggio 2022 n. 5-08011) in Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all'Economia Federico Freni, ha specificato che in caso di **omessa autodichiarazione** o inserimento di informazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni collegate all'art.47 del DPR 445/2000. Sanzioni non riconducibili

all'ambito tributario ma a quello **penale**. Difatti entrano in gioco le sanzioni ex art.76, c.1 dello stesso decreto. Nello specifico: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.